

## QUEL CHE HA DETTO MOSÈ\*

Francesco Paolo Casavola

(Presidente emerito della Corte Costituzionale, Presidente emerito del Comitato Nazionale di Bioetica)

Francesco Lucrezi *Quel che ha detto di Mosè. “Studi sulla Collatio” I-X, Note sulla “Collatio” I-IV, Indici, a cura di M. Amabile, Torino 2024 (di futura pubblicazione).*

Un saggio da me pubblicato nel secondo numero della rivista *Civiltà del Mediterraneo* (luglio-dicembre 1992, poi riedito nella silloge dei miei scritti “*Sententia legum*” tra mondo antico e moderno, a cura di Federico Maria d’Ippolito [“*Antiqua*” 87, II, Napoli 2001]), iniziava con le seguenti parole:

“Il diffondersi nella cultura giuridica europea, canonistica e civilistica, a partire dal XVI secolo, del Talmud e delle lingue in cui esso è scritto, l’aramaico nelle due varianti, orientale, affine al siriaco, per il Talmud babilonese, occidentale, affine al samaritano, per il Talmud gerosolimitano o palestinese, nonché l’ebraico in cui sono tramandati molti brani, ha dato origine non solo ad una vasta letteratura erudita di traduzioni e di studi sul diritto pubblico e privato del popolo d’Israele, ma ad una nuova rappresentazione della genesi del diritto del mondo civile. Fino a quel secolo, l’Impero per il diritto romano, la Chiesa per quello canonico, esaurivano le matrici di tutto ciò che si teneva pro norma.

Le nuove conoscenze intorno alla legge mosaica inducevano a leggervi un nucleo di diritto naturale e in ogni caso rivelavano un tempo notevolmente più lungo nella evoluzione giuridica dei popoli antichi. Si faceva strada l’idea che i diritti dei popoli mediterranei si fossero influenzati a vicenda o che addirittura derivassero da una comunanza originale di istituti, di principii e di regole.

La ricerca del diritto naturale, rivelato da Dio stesso agli uomini con i comandamenti a Mosè, quella di un altrettanto mitico diritto comune e, più realisticamente, la comparazione fra le istituzioni giuridiche greco-romane ed orientali, andarono svolgendosi tra pedanteria antiquaria e fantasia etnografica (si giunse perfino a congetturare somiglianze e parentele tra il diritto ebraico e quello degli indiani d’America), registrando, tuttavia, al loro inizio lo stimolo di un ben preciso documento: nel 1573, un allievo di Cuiacio, Pierre Pithou, famoso giurista ed editore di fonti, pubblicava la *Collatio o Pariatio legum Mosaicarum et Romanarum*, una raccolta, databile tra la fine del quarto e i primi tre decenni del quinto secolo, di norme mosaiche e di brani di giuristi romani, nominati tra i più importanti dei cinque della legge delle citazioni, e cioè Papiniano, Paolo e Ulpiano, e costituzioni imperiali”.

Nel prosieguo del mio contributo, passavo in rassegna le successive, principali tappe scientifiche e archeologiche che hanno dato ulteriore alimento al filone di ricerca della comparazione storico-giuridica tra le diverse civiltà del mondo antico, ruotanti intorno alla grande area del Mediterraneo orientale e della cd. Mezzaluna fertile. Segnatamente, la scoperta, nel 1862, del cosiddetto Libro Siro-romano di diritto, quella, del 1901, del Codice di Hammurabi (a seguito della quale, ebbi a scrivere, “fu come se l’orizzonte dell’antico si spalancasse su lontananze smisurate”), la pubblicazione, nel 1914, della *Allgemeine Rechtsgeschichte* di Leopold Wenger e Josef Kohler, e poi dei lavori di Evaristo Carusi, del 1916, su *Gli studi sui diritti orientali mediterranei*, di Ludwig Mitteis, del 1917, su *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium*, di Pietro De Francisci, del 1920, su

*La papirologia nel sistema degli studi di storia giuridica*, di Raphael Taubenshlag, su *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri*, di Carlo Alfonso Nallino, del 1930, negli Studi in onore di Pietro Bonfante. Segnalavo, inoltre, l'inaugurazione, nel 1919, presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza di Roma", per la prima volta, di una Cattedra di Diritto dell'antico Oriente mediterraneo, poi la pubblicazione, nel 1937, del fondamentale volume di Edoardo Volterra su *Diritto romano e diritti orientali*, e ancora quella del libro di Ernst Levy, del 1951, su *West Roman Vulgar Law. The Law of Property* (ove si esponeva l'idea del cd. processo di "volgarizzazione del diritto romano"), fino alla nota prolusione pronunciata da Arnaldo Momigliano, nel 1964, in occasione del primo congresso internazionale della Società Internazionale di Storia del diritto, intitolata *Le conseguenze del rinnovamento della storia dei diritti antichi*.

Scrivevo, a proposito dell'insegnamento dei Diritti dell'antico Oriente mediterraneo, che la stessa denominazione di tale disciplina "esprimeva assai chiaramente la pluralità e autonoma originalità delle esperienze giuridiche dei popoli che attraverso migrazioni, invasioni, contatti commerciali e culturali variamente si influenzarono dalle regioni sub-arabiche e mesopotamiche fino alle acque del Mediterraneo. Il canone metodico adoperato è stato quello di una storia dei vari diritti e di una comparazione storica fra essi, senza pregiudiziali né di parentele né di isolamento, ma cogliendo dai documenti e dagli eventi ogni utile reperibilità a quei processi di coordinazione intervenuti, tra tardoantico e protobizantino, nell'area della dominazione imperiale romana". E concludevo osservando che, "quanto al cuore dell'Impero classico, una grande lacuna resta ancora nelle conoscenze dello storico del diritto. Ed è quella del ius gentium, una grande lex mercatoria comune ai popoli del Mediterraneo, forse l'unica koiné di diritto mai realmente esistita nel mare tricontinentale. Ma del ius gentium sappiamo appena quel che è stato recepito dai Romani traverso la pratica del tribunale del pretore peregrino dal II secolo a. C. in poi. Gli istituti recetti, specie i contratti consensuali, hanno fatto talmente corpo con il diritto romano, che non lasciano intravedere traccia della loro vita anteriore presso i popoli che li avevano adottati, ispirati – come nel secondo secolo d. C. Gaio insegnava ai suoi studenti – dalla ragione naturale.

*Ma forse proprio nella ragione naturale sta la via per una nuova esplorazione della civiltà giuridica del Mediterraneo antico. Voglio dire, per una storiografia che affronti il complesso e il molteplice e da esso tragga quei lineamenti semplici che possono avere orientato una esperienza regolativa diffusa e comune*".

Come si vede, nell'elencare i vari, principali passaggi del pluriscolare tragitto volto a colmare questa "grande lacuna", a permettere di ricostruire questa influenza arcana esercitata dalla "ragione naturale" sulle pluriformi esperienze giuridiche dei popoli del Mediterraneo, poi confluite e assorbite dal *ius gentium*, ponevo al primo posto proprio la scoperta, nel 1573, della *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*. Non ci è dato di sapere se, in assenza della pubblicazione di Pithou, questa strada sarebbe stata ugualmente intrapresa, e in che modo.

Sei anni dopo la pubblicazione di questo mio articolo, esattamente il 21 ottobre del 1998, il mio allevo Francesco Lucrezi svolgeva il primo dei tanti seminari che ha dedicato alla *Collatio*. Nel 2001 veniva poi pubblicato il suo primo libro sul tema – a cui sarebbero seguiti altri nove – e nel 2002 il primo saggio – al quale sarebbero seguite diverse decine di altri articoli. Mi dice Lucrezi che l'impulso a seguire questo lungo percorso gli è venuto proprio dalla lettura delle mie pagine e di quelle di Alfredo Mordechai Rabbello. Non so in che misura, per quanto mi riguarda, ciò possa essere vero, ma di questo operoso cammino, naturalmente, non posso che rallegrarmi.

Ora Lucrezi riunisce la parte principale dei suoi lavori in una grande silloge in due tomi, di circa 1.200 pagine. Saluto quest'opera con grande compiacimento, non come un punto di approdo, ma come un esempio particolarmente significativo della difficile ma necessaria investigazione intorno

alle civiltà giuridiche del Mediterraneo orientale precedenti alla formazione del *ius gentium*, e a quell'impronta comune che esse possono avere ricavato, in qualche misura, dalla *naturalis ratio*.

## SOMMARIO

La *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* è una delle principali fonti antiche che inducono a sollecitare una comparazione storica tra i diversi sistemi giuridici dell'antichità, alla ricerca di eventuali radici comuni, analogie e differenze. Essa dimostra come l'esigenza di una comparazione tra diritti diversi fosse avvertita anche nell'antichità, per motivazioni che vanno cercate e decifrate. E fornisce importanti elementi di valutazione riguardo all'idea di legge di natura e di *ius gentium*. Il suo studio si rivela quindi di fondamentale importanza.

## ABSTRACT

The Collatio legum Mosaicarum et Romanarum is one of the main ancient sources that prompt a historical comparison between the different legal systems of antiquity, searching for possible common roots, similarities and differences. It shows how the need for comparison between different laws was present even in antiquity, for reasons that need to be researched and interpreted. It provides important insights into the idea of the law of nature and *ius gentium*. The study of The Collatio therefore turns out to be of fundamental importance.

## PAROLE CHIAVE

*Collatio*  
Comparazione giuridica  
Codice di Hammurabi  
*Ius gentium*  
*Lex naturae*

## KEYWORDS

*Collatio*  
Legal comparison  
Hammurabi Code  
*Ius gentium*  
*Lex naturae*

\*Prefazione al volume di Francesco Lucrezi *Quel che ha detto di Mosè. “Studi sulla Collatio” I-X, Note sulla “Collatio” I-IV, Indici*, a cura di M. Amabile, Torino 2024 (di futura pubblicazione).

**Contributo, come da regolamento, non sottoposto a procedura di valutazione “double blind”**